

Dagli Its Academy l'alternativa all'università più legata al lavoro

Formazione d'avanguardia. Dalla meccanica alla moda l'occupazione media supera l'80% grazie a prof provenienti dalle aziende e didattica sul campo. Dalla nuova filiera tecnica 4+2 una spinta ulteriore

Pagina a cura di Nicoletta Cottone Claudio Tucci

A famiglie e studenti che hanno appena terminato la scuola è forse utile ricordare che da una decina d'anni l'alternativa all'università c'è. Si chiama Its Academy ed è particolarmente indicata per i neo diplomati di qualsiasi indirizzo di studio (ma non solo) che vogliono specializzarsi con percorsi formativi più brevi rispetto a quelli accademici, ma con più esperienze pratiche in aree tecnologiche che aprono subito le porte a un lavoro di qualità.

In Italia gli Istituti tecnologici superiori (Its Academy, dopo la riforma del 2022) rappresentano l'unico canale di formazione terziaria non universitario subito professionalizzante e hanno registrato un tasso di occupazione medio nazionale, certificato da Indire, sempre superiore all'80% e una coerenza di quasi il 100% tra l'impiego ottenuto e la formazione teorico-pratica svolta dallo studente.

Le aree tecnologiche su cui si specializzano gli Its Academy spaziano dalla meccanica/meccatronica all'energia, dalla moda all'agroalimentare, dall'Ict al turismo, solo per citarne alcune; la qualità dell'occupazione è confermata anche dalle tipologie contrattuali utilizzate dalle imprese per inserire i giovani talenti, che sono nella stragrande maggioranza dei casi contratti stabili e apprendistati (spesso attivati già prima del diploma di tecnico superiore).

Le chiavi di successo, come non smette di ripetere il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sono principalmente tre. Primo: oltre il 70% della docenza proviene dal mondo del lavoro, sono quindi "insegnanti" molto aggiornati e soprattutto professionisti che vivono quotidianamente l'innovazione nelle fabbriche. Secondo: più del 40% della formazione avviene "sul campo", vale a dire con esperienze di stage, e in larghissima parte in laboratori d'avanguardia, oggi profondamente rinnovati (o nati ex novo) grazie agli 1,5 miliardi che il Pnrr assegna agli Istituti tecnologici superiori, da un lato, per potenziare la didattica laboratoriale (come puntano a fare gli ultimi 130 milioni appena assegnati) e, dall'altro, per incrementare il numero di studenti. Terzo: gli Its Academy possono contare su una straordinaria flessibilità organizzativa e didattica. Non a caso i migliori sono quelli dove è centrale la presenza delle imprese (nel 52% dei casi le aziende sono partner strategici, fin dalla fase della co-progettazione dei percorsi formativi).

Incentivi Transizione e Sabatini anche a imprese non assicurate

Maurizio Hazan Rossella Portaro

Iniziano a delinearsi le conseguenze della violazione dell'obbligo di assicurazione per i rischi catastrofali, imposte a tutte le imprese dall'articolo 1, commi 101-111 della legge 213/2023 e dal Dl 39/2025. Finora sono state espresse dal legislatore in termini astratti e vaghi, ma il decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) - datato 18 giugno 2025 e pubblicato sul sito ministeriale venerdì 25 luglio - individua 11 tipologie di incentivi/agevolazioni per le quali l'adempimento dell'obbligo assicurativo è condizione vincolante di concedibilità.

Si tratta di una condizione necessaria e non sufficiente, perché naturalmente restano ferme le altre regole di ammissibilità o esclusione previste per ciascun singolo sostegno pubblico.

L'elenco stabilito dal Mimit è riportato nella scheda in alto.

L'importanza del decreto

Il Dm del 18 giugno è importante perché precisa - per quanto di competenza della direzione generale Incentivi alle imprese del Mimit, - quel che, in modo ambiguo e vago, era stabilito dalla norma primaria: il comma 102 della legge 213/2023 stabilisce che «dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni».

L'espressione «tener conto», imprecisa e inafferrabile, apriva teoricamente la strada alle più varie interpretazioni e applicazioni discrezionali. Comprese quelle che ritenevano possibile comunque concedere l'incentivo, limitandone la misura.

La delicatezza della questione - da cui dipende la forza persuasiva della sanzione e l'effettiva cogenza degli obblighi di copertura - aveva già indotto il Mimit ad occuparsene nella Faq n. 11 del 14 aprile 2025. In quella risposta era stato evidenziato il carattere non «autoapplicativo» della norma, rinviando a «ciascuna amministrazione, titolare di misure di sostegno e agevolazione, di dare attuazione alla disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all'obbligo assicurativo».

Sempre con la Faq 11, il Mimit aveva anticipato la propria posizione, affermando di essere «orientato a tener conto dell'inadempimento dell'obbligo assicurativo precludendo l'accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempienti».

Gli incentivi esclusi